

Acquirente Unico S.p.A.
nelle funzioni di OCSIT

Information Memorandum

Luglio 2021

INDICE

Sommario

1.	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.1	La Direttiva 2009/119/Ce e la Legge Delega	4
1.2	Il Decreto Legislativo 249/2012	5
2.	L'ATTO DI INDIRIZZO DEL MISE	6
3.	L'ORGANISMO CENTRALE DI STOCCAGGIO ITALIANO – OCSIT	8
3.1	Compiti ed obiettivi	8
3.2	La copertura degli oneri ed il contributo degli operatori	8
3.3	Le modalità di determinazione del contributo tramite decreti interministeriali annuali	9
3.4	Soggetti sui quali grava il contributo	9
3.5	I costi ed i ricavi e la composizione del budget OCSIT	10
3.6	Tempistiche e modalità di riscossione del contributo	12
4.	LE ESPERIENZE DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI	14
4.1	Gli Organismi Centrali di Stoccaggio in Europa	14
4.2	Le modalità di finanziamento dei principali OCS europei	15
5.	LE TIPOLOGIE DI SCORTA	18
5.1	Le scorte commerciali	18
5.2	Le scorte di sicurezza	18
5.3	Le scorte specifiche	18
6.	L'ATTIVITÀ DI OCSIT	21
6.1	Lo stoccaggio e l'approvvigionamento delle scorte specifiche	21
6.2	Il Piano di acquisti 2014 - 2023	23
6.3	Le altre attività	25
6.4	La struttura organizzativa	25
7.	I FABBISOGNI FINANZIARI	26
7.1	Il finanziamento iniziale	26
7.2	L'istituto del "finanziamento destinato"	26
7.3	La gara europea per il finanziamento iniziale	26
7.4	Il secondo finanziamento destinato	27
8.	LA PROCEDURA DI VENDITA DELLE SCORTE E GLI EFFETTI ECONOMICI E FINANZIARI	31
8.1	Le differenze di valore rispetto al costo storico	31
8.2	Destinazione dei proventi derivanti dalla vendita	31
8.3	OCSIT - I conti separati	32
9.	ALLEGATI	33
9.1	Conti annuali separati OCSIT – Attivo Situazione Patrimoniale	33
9.2	Conti annuali separati OCSIT – Passivo Situazione Patrimoniale	34
9.3	Conti annuali separati OCSIT – Conto Economico	35
9.4	Conto economico riclassificato 2020- Acquirente Unico S.p.A.	37
9.5	Sintesi della struttura patrimoniale 2020 - Acquirente Unico S.p.A.	38

9.6 Sintesi della gestione finanziaria 2019 e 2020- Acquirente Unico S.p.A. 39

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1 La Direttiva 2009/119/Ce e la Legge Delega

L'obbligo per gli Stati Membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio è stato sancito sin dal 1968, con la decisione 68/414/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 20 dicembre 1968. Tale decisione è stata successivamente integrata e modificata a più riprese ed in modo sostanziale sino a pervenire nel 2006 all'adozione della Direttiva 2006/67/CE – rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2012 – con la quale è stata disciplinata l'intera materia, anche alla luce dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia del 18 novembre 1974 (cosiddetto Accordo AIE).

Le considerazioni poste alla base della normativa di settore partono dai seguenti assunti – ancora oggi attuali: (i) che le importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi assumono un ruolo importante nell'approvvigionamento europeo di prodotti energetici; (ii) che qualsiasi difficoltà, anche a carattere momentaneo, che abbia per effetto di ridurre le forniture dei suddetti prodotti, in provenienza da paesi terzi o di aumentarne notevolmente il prezzo sui mercati internazionali, potrebbe causare perturbazioni gravi nell'attività economica europea; e (iii) che, quindi, è necessario che sussista la possibilità di compensare o, quanto meno, attenuare gli effetti negativi connessi ad una tale eventualità.

Al fine di maggiormente assicurare, in materia di approvvigionamento, meccanismi di solidarietà tra gli Stati nel rispetto del mercato e della concorrenza, il Consiglio dell'Unione Europea in data 14 settembre 2009 ha emanato la Direttiva 2009/119/CE, entrata in vigore il 29 ottobre 2009 (“**Direttiva 2009/119/CE**”, o semplicemente “**Direttiva**”).

Tale Direttiva, nel delineare una disciplina maggiormente organica, ha ribadito l'obbligo per gli Stati Membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, prevedendo espressamente che *“La disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità”* (vedi considerando 8 della Direttiva).

In particolare, la Direttiva evidenzia come l'approvvigionamento di tali prodotti rivesta un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica.

La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure l'aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale sono tutti elementi che contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

Per tale motivo, la Direttiva dispone che gli Stati membri provvedano *“a dotarsi delle procedure e ad adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti possano rilasciare velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori”* (i cosiddetti “piani di intervento”).

Al fine di raggiungere tali finalità, l'Unione Europea ha imposto agli Stati membri l'obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi e ha ritenuto opportuno attribuire agli stati membri la facoltà di istituire, a livello nazionale, **organismi centrali di stoccaggio (“OCS”)**.

Gli OCS devono essere strutturati come organismi o servizi senza fini di lucro, che agiscono nell'interesse pubblico e non sono considerati operatori economici.

Con la Legge 4 giugno 2010 n. 96, è stata conferita delega al Governo Italiano per l'attuazione della Direttiva. All'art. 17, commi 5 e 6, e all'Allegato B sono stati indicati i principi ed i criteri direttivi cui attenersi nell'emanazione del provvedimento attuativo della normativa europea. Tra detti principi e criteri direttivi sono sanciti, tra l'altro, i seguenti:

- Mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;
- Prevedere l'istituzione di un OCS senza scopo di lucro, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dello sviluppo economico;
- Prevedere che l'istituendo OCS si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche di prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;
- Prevedere che l'OCS possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali in favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio;
- Garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi;
- Prevedere che gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento di detto organismo siano posti a carico dei soggetti che importano o immettono in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia, con esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conformità alla citata legge delega, la Direttiva è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (**"D.lgs. n. 249/2012"**).

1.2 Il Decreto Legislativo 249/2012

L'Italia, con il D.lgs. n. 249/2012, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26.01.13 ed in vigore dal 10 febbraio 2013), di recepimento della Direttiva, ha tra l'altro istituito l'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (**"OCSIT"**) al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero.

Il D.lgs. n. 249/2012 ha attribuito le funzioni dell'OCSIT all'Acquirente Unico S.p.A., sotto la vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico (**"MiSE"**), ora Ministero della Transizione ecologica (**"MiTE"**) nel testo dove è scritto MiSE è da leggersi MiTE.

L'Acquirente Unico S.p.A. (**"AU"**), società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., il cui unico azionista è a sua volta il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nasce con lo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato. A seguito dell'evoluzione dei mercati energetici, sono state ampliate le attività di detta società e da ultimo le sono state attribuite le funzioni in materia di scorte petrolifere di emergenza.

2. L'Atto di indirizzo del MiSE

L'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 249/12 attribuisce al MiSE, ente vigilante dell'OCSIT, il compito di stabilire gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni di detto organismo.

Il MiSE, al fine di definire gli obiettivi, le priorità, gli strumenti operativi e le modalità di utilizzo delle risorse destinate al servizio svolto dall'OCSIT, consentendo allo stesso di avviare le attività in conformità alla normativa di settore, ha emanato in data 31 Gennaio 2014 e comunicato ad AU apposito atto di indirizzo. Tale provvedimento è disponibile sul sito www.ocsit.it nella sezione relativa alla Normativa.

L'atto di indirizzo prevede che l'OCSIT debba operare nel rispetto degli indirizzi del MiSE, come formulati nell'atto medesimo, nonché di quanto indicato nel Piano industriale e operativo predisposto dall'OCSIT, ferme restando le disposizioni di cui al D.lgs. n. 249/12.

. La ripartizione annuale dell'obbligo di mantenimento delle scorte specifiche e la tipologia di prodotto da acquistare sono stabiliti con decreto del MiSE¹.

Al fine di provvedere, inter alia, all'acquisto delle scorte specifiche il MiSE ha previsto che l'OCSIT possa fare ricorso al credito e ciò soprattutto nella fase di avviamento.

L'art. 1, comma 6, dell'atto di indirizzo dispone che, in una fase successiva a quella di start up, l'OCSIT possa fare altresì ricorso alle emissioni obbligazionarie, ove ne ricorrano le condizioni di mercato ed in stretta aderenza con la normativa e gli indirizzi di settore.

I proventi derivanti dalla vendita dei prodotti petroliferi effettuata dall'OCSIT a seguito delle indicazioni del MiSE, dovranno essere "destinati prioritariamente al rimborso proporzionale - pari passu per sorte capitale - dell'indebitamento comunque contratto dall'OCSIT stesso per l'acquisto dei prodotti petroliferi e, quindi, dell'indebitamento assunto: (i) sia ricorrendo a finanziamenti bancari, anche eventualmente mediante il perfezionamento di contratti di finanziamento ex artt. 2447bis, comma 1, lettera b), e 2447decies del codice civile, (ii) sia attuando emissioni obbligazionarie" (cfr. art. 1, comma 10, dell'atto di indirizzo).

Il MiSE ha altresì statuito che qualora, in caso di vendita delle scorte in precedenza acquistate, si generi una plusvalenza rispetto al valore dei beni iscritto in bilancio, tale plusvalenza sarà destinata alla copertura dei costi e oneri dell'OCSIT. Laddove, invece, si generi una minusvalenza, la stessa sarà supportata dagli operatori attraverso il contributo di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 249/12.

L'OCSIT, previa analisi del rischio, potrà anche valutare l'opportunità di adottare procedure standard di operatività che prevedono la stipula di contratti di copertura del rischio.

Il MiSE ha anche previsto che nell'ipotesi in cui l'OCSIT si trovi nella difficoltà di reperire il capitale necessario per operare il rimborso dei finanziamenti in scadenza, l'OCSIT potrà richiedere apposita autorizzazione per poter procedere alla vendita delle scorte in precedenza acquistate e con tale proventi rispettare le obbligazioni assunte.

Oltre alla separazione contabile già prevista dall'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 249/12, AU al fine di garantire la separazione patrimoniale tra le attività dell'OCSIT e quelle sue specifiche, potrà avvalersi di ogni strumento opportuno e, da un punto di vista giuridico legale, anche degli istituti previsti dagli articoli 2447bis e seguenti del codice civile o da altre disposizioni vigenti.

¹ "Le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 gennaio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico." (art. 3, comma 1, D.lgs. n. 249/12).

A tal riguardo si evidenzia che l'OCSIT ha ritenuto in tale ottica di indire nel febbraio 2014 e nel luglio del 2016 due gare ad evidenza pubblica per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per poter procedere all'acquisto dei prodotti petroliferi necessari ad assicurare determinati giorni di scorte, utilizzando lo strumento del finanziamento ex artt. 2447bis, comma 1, lettera b) e 2447decies del codice civile Italiano e di indire oggi una nuova gara per le medesime finalità con caratteristiche sostanzialmente conformi alle prime due.

Va ricordato che, oltre alla modalità di finanziamento appena descritto, in linea con quanto previsto all'art.1 comma 6 ed in seguito all'autorizzazione da parte del MISE, Acquirente Unico nel febbraio del 2019 ha emesso un prestito obbligazionario a tasso fisso e di durata settennale per le funzioni dell' OCSIT.

Il ricorso ad una o all'altra delle tipologie di finanziamento previste dall'Atto di indirizzo è strettamente connesso alla specificità dell'attività di acquisto, delineata normativamente nell'oggetto, nelle modalità, nei tempi di realizzazione oltreché ai processi autorizzativi formalmente richiesti e alle condizioni di volta in volta prevalenti nei mercati finanziari.

3. L'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano – OCSIT

3.1 Compiti ed obiettivi

L'OCSIT ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare le cosiddette “scorte specifiche” di prodotti nel territorio Italiano in maniera graduale e progressiva, secondo un determinato piano. Sempre in conformità a detto piano, può inoltre organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali.

L'OCSIT svolge le proprie funzioni e le attività specifiche senza fini di lucro, con la sola copertura dei propri costi.

L'istituzione dell'OCSIT ha quali obiettivi, *inter alia*, quelli di:

- Ridurre i costi e le difficoltà di importazione, in caso di una necessità di approvvigionamento e, quindi, in uno scenario di crisi, riducendo potenziali alterazioni dei prezzi;
- Garantire e verificare la disponibilità delle, e l'accessibilità fisica alle, scorte di sicurezza, per consentire allo Stato Italiano di controllare l'uso delle scorte stesse in caso di difficoltà di approvvigionamento di prodotti petroliferi;
- Instaurare meccanismi di approvvigionamento trasparenti e non discriminatori grazie alla terziarizzazione del soggetto e alla sua natura senza fini di lucro;
- Offrire una nuova opportunità economica per l'Italia, in quanto vengono create le condizioni per ridurre le scorte all'estero e per accogliere quelle di altri Paesi europei, con la prospettiva di sviluppare nuove attività economiche che si affiancano a quelle tradizionali della raffinazione e dello stoccaggio commerciale.

3.2 La copertura degli oneri ed il contributo degli operatori

Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'OCSIT sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti petroliferi, mediante un contributo articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente.

L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto annuale del MiSE, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT.

Il contributo in parola deve assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'AU.

L'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 249/12 prevede a carico dell'AU “*l'obbligo di tenuta della contabilità, basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonché l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico*”. A tal fine è stato adeguato lo Statuto della Società e istituito un apposito sistema per la tenuta separata della contabilità delle partite economiche e patrimoniali relative all'OCSIT.

3.3 Le modalità di determinazione del contributo tramite decreti interministeriali annuali

Come sopra accennato, la determinazione del contributo OCSIT è stabilita annualmente con decreto congiunto del MiSE di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il già citato atto di indirizzo, all'art. 2, ha previsto che l'OCSIT, ai fini della articolazione e della successiva ripartizione del contributo, debba comunicare alla Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del MiTE ("**DGSAIE**");

- a) Entro il 30 novembre di ogni anno, le previsioni dei costi per il successivo anno solare relativamente ai costi di struttura e di prodotto (cd Budget OCSIT);
- b) Entro il 15 febbraio di ogni anno gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno precedente in relazione ai costi di struttura e di prodotto (cd Consuntivo OCSIT).

A partire dal 2013, fino alla data della redazione del presente prospetto si sono succeduti nove decreti interministeriali per la fissazione del contributo. L'elenco è consultabile sul sito di OCSIT alla pagina http://www.ocsit.it/normativa_altro_contributo.

Decreto interministeriale 28 dicembre 2020, G.U. n. 62 del 13 marzo 2021

L'ultimo decreto pubblicato, all'articolo 1, ha determinato l'ammontare del conguaglio relativo al 2019, calcolato sulla base del Consuntivo presentato da OCSIT entro il 15 febbraio 2020, articolandone la quota fissa e la quota variabile per tonnellata immessa al consumo ed ha autorizzato l'OCSIT a richiedere il pagamento della rata a saldo ovvero a restituire la differenza fra quanto incassato a titolo di acconto e quanto dovuto in base al consuntivo.

Lo stesso decreto, all'articolo 2, ha determinato il contributo provvisorio 2020 nella misura di 56,5 milioni di Euro, pari al Budget comunicato dall'OCSIT entro il 30 novembre 2019, ed ha autorizzato OCSIT a ripartire il totale e a richiedere il pagamento secondo le modalità ed i termini già stabiliti dal primo decreto.

Alla data di redazione del presente prospetto, si è in attesa del decreto che, attestando il costo per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2020, sulla base del consuntivo trasmesso da OCSIT entro il 15 febbraio 2021, determini l'ammontare del conguaglio relativo al 2020 articolandolo in una quota fissa e in una quota variabile per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2019. Lo stesso decreto autorizzerà l'OCSIT a richiedere il pagamento della rata a saldo ovvero a restituire la differenza fra quanto incassato a titolo di acconto e quanto dovuto in base al consuntivo.

Contestualmente il decreto determinerà il contributo provvisorio 2021 nella misura del budget comunicato dall'OCSIT entro il 30 novembre 2020, autorizzando l'Organismo a ripartire il totale fra gli operatori e a richiedere il pagamento.

3.4 Soggetti sui quali grava il contributo


In sede di prima applicazione del D.lgs. n. 249/13, in base a quanto specificato dall'art. 7, comma 5, del D.lgs. 249/12, erano tenuti al pagamento del contributo i soggetti che avevano immesso al consumo nell'anno 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

A partire dall'anno 2014, le rate di acconto del contributo e la rata a saldo sono state richieste, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del D.lgs. 249/12, a tutti i soggetti obbligati in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n.147 del 13 febbraio 2013, immesse in consumo, nessuno escluso.

Secondo i dati forniti dalMiSE , i soggetti obbligati al pagamento dei contributi OCSIT sono essenzialmente riconducibili ai principali operatori del settore "petrolifero".

Nel grafico che segue viene mostrata la ripartizione del mercato italiano fra i vari operatori con un evidente concentrazione, pari a circa l'80% in mano a 6 soggetti economici fra i quali i primi tre (Eni, IP ed Esso) detengono quasi il 60% del mercato stesso:

Quote % di immissione al consumo di prodotti energetici sul mercato italiano (2020)



Ai sensi dell'art. 7, comma 16, del D.lgs. n. 249/12, "Al fine di garantire la migliore operatività del nuovo sistema di tenuta delle scorte obbligatorie il Ministero dello Sviluppo Economico assicura un adeguato raccordo, anche informativo, tra l'OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti".

A tal riguardo, i soggetti sui quali grava il contributo hanno diritto a partecipare, mediante rappresentanti delle loro principali associazioni, al Comitato consultivo istituito a cura dell'OCSIT. A tali riunioni partecipano anche rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico.

3.5 I costi ed i ricavi e la composizione del budget OCSIT

Per il principio dell'equilibrio fra costi e ricavi stabilito sin dalla sua nascita l'OCSIT gode della copertura totale dei suoi costi da parte dei contributi versati, nei tempi e nei modi esaminati nei paragrafi precedenti, dagli operatori petroliferi.

I ricavi sono quindi costituiti dai contributi che vengono classificati nei conti separati come ricavi se a fronte della generalità dei costi o come proventi finanziari se a copertura dei relativi oneri.

Dal lato dei costi, il conto economico si caratterizza per la preminenza di due grandezze fra tutte, costituite dai costi di stoccaggio e dagli interessi finanziari.


Nel grafico, che riporta l'ammontare dei costi e dei ricavi degli ultimi 4 esercizi, si evidenzia la crescente importanza degli oneri finanziari e la consistenza dei costi di stoccaggio. Le due voci insieme assorbono da sole dal 94% al 98% dei costi e, analogamente, delle previsioni di spesa contenute nel budget.

Entrambe le voci sono anche crescenti nel corso degli anni per l'effetto combinato dell'incremento dei prodotti di proprietà dell'OCSIT in seguito agli acquisti annuali e per la corrispondente crescita dell'indebitamento associato. Da notare il "salto" effettuato dagli oneri finanziari nel 2019 rispetto al 2018 conseguenza dello stock di debito aggiuntosi per l'emissione obbligazionaria a tasso fisso verificatasi in quell'esercizio

Suddivisione dei costi e dei ricavi (periodo 2017-2020, in milioni di Euro)

Eur/m	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Total income to cover OCSIT costs	20.43	100%	26.29	100%	44,11	100%	53.74	100%
<i>o.w classified as revenues</i>	16.39	80.2%	21.11	80.3%	28.47	64.5%	36.35	67.6%
<i>o.w classified as financial contributions</i>	4.04	19.8%	5.18	19.7%	15.64	35.5%	17.39	32.4%
Costs	20.43	100%	26.29	100%	44.11	100%	53.74	100%
Personnel costs	0.98	4.8%	1.09	4.1%	1.27	2.9%	1.30	2.4%
Storage costs	14.10	69.0%	19.42	73.8%	26.15	59.3%	32.92	61.3%
Amortization	0.35	1.7%	0.14	0.5%	0.120	0.3%	0,11	0.2%
Financial Expenses	4.04	19.8%	5.18	19.7%	15.94	36.1%	18.16	33.8%
Other	0.96	4.7%	0.46	1.9%	0.63	1.4%	1.23	2.3%

Incidenza % dei costi OCSIT (periodo 2017-2020)



Composizione del budget 2021 (in milioni di euro)

	Eur/m	2021 E	%
Total income to cover OCSIT costs		64,92	100%
<i>classified as revenue</i>		44,72	69%
<i>classified as financial contributions</i>		20,20	31%
Costs		64,92	100%
Personnel costs		1,20	2%
Storage costs		41,50	64%
Amortization		0,18	0%
Financial Expenses		20,20	31%
Other		1,84	3%

3.6 Tempistiche e modalità di riscossione del contributo

Non si segnalano anomalie nella riscossione del contributo da parte dell' OCSIT. A titolo di esempio, nell'esercizio 2020, i contributi non pagati sono risultati pari a 0,9 milioni di euro, pari ad una percentuale dell'1,7% delle somme dovute; inoltre nei pagamenti ricevuti si registra un generale rispetto delle tempistiche previste dai decreti, pari a 30 giorni dalla emissione della fattura.


Per il meccanismo alla base dell' OCSIT gli operatori sono tenuti in solido alla copertura delle spese per il suo funzionamento, In caso di mancato pagamento dei contributi, le quote mancanti sono divise fra gli operatori economici nell'anno successivo.

L'OCSIT ha comunque inoltrato una richiesta formale al MiTE per l'introduzione di una disposizione legislativa che imponga la presentazione, da parte degli operatori petroliferi, di una fideiussione a prima richiesta emessa da primaria istituzione finanziaria a garanzia del regolare pagamento dei contributi annuali.

Pur risultando regolari i pagamenti, va ricordato che la fatturazione da parte dell' OCSIT è legata alla entrata in vigore del decreto interministeriale. Il lasso temporale che intercorre fra l'inizio dell'anno scorte (1 luglio di ogni anno) e la pubblicazione del decreto in G.U. fa sì che vi siano alcuni mesi in cui l'Organismo deve far fronte alle uscite correnti senza aver incassato le rate di contributi corrispondenti. Questo disallineamento temporaneo fra entrate ed uscite, che si chiude solitamente negli ultimi mesi dell'anno, è coperto con linee a breve concesse all' OCSIT dalle banche di corrispondenza.

Alla data di redazione del presente prospetto, in mancanza del decreto che autorizzi l'OCSIT a richiedere il pagamento del contributo provvisorio, nessuna fattura relativamente al contributo 2021 è stata ancora emessa.

I contributi annuali richiesti agli operatori (periodo 2014 -2021, milioni di euro)



4. Le esperienze degli altri paesi europei

4.1 Gli Organismi Centrali di Stoccaggio in Europa

Nel panorama europeo l'Italia è stata fra le ultime nazioni a recepire la normativa europea.

Qui di seguito vengono elencati i vari OCS europei in ordine alfabetico per paese di appartenenza.



Al fine di offrire un quadro maggiormente esaustivo del panorama internazionale, occorre evidenziare che l'art. 7, paragrafo 3, della Direttiva prevede anche la possibilità che, per un periodo di tempo determinato, i singoli OCS o gli Stati membri possano delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche (tranne la vendita o l'acquisizione): (i) ad altro Stato membro; o (ii) agli operatori economici.

Tra gli Stati che hanno fatto ricorso all'istituto della delega rammentiamo, ad esempio, la Grecia, il Lussemburgo e la Svezia.

ACOMES

Tutti gli OCS Europei e alcuni fra i principali del resto del mondo (USA, Korea, Giappone, Cina) si incontrano annualmente, di solito nel mese di Settembre, per affrontare e discutere le principali tematiche comuni e in generale per scambiarsi informazioni di carattere organizzativo, tecnico e finanziario. L'incontro avviene "a porte chiuse" secondo i dettami della Chatham House Rule, che disciplinano la confidenzialità delle informazioni ricevute e l'identità dei partecipanti. E' un forum al quale, per ogni OCS, sono invitati solo gli executive.

OCSIT ha partecipato, come nuovo entrante, per la prima volta alla 24-esima edizione del 2013. Nel 2014, all'avvio delle operazioni, ha provveduto ad informare gli altri organismi sul piano industriale intrapreso e sulle prime attività concluse. Nel settembre 2019 OCSIT ha ospitato la 30 edizione di ACOMES, l'ultima prima dello scoppio della pandemia COVID 19 in quanto l'edizione successiva, programmata ad Amsterdam nel Settembre 2020 non si è svolta ed è stata posticipata di un anno.

4.2 Le modalità di finanziamento dei principali OCS europei.

Data la natura del business, caratterizzato da acquisti di materie prime e/o prodotti finiti per il lungo termine, tutti i maggiori Organismi Centrali di Stoccaggio europei sono naturali assuntori di debito a scadenze medio/lunghe. Pur non potendo fornire pegno sulle merci acquistate, per espresso divieto della Direttiva Europea, considerando la loro natura di G.R.E. (Government Related Entities), dovuta alla loro missione istituzionale e al controllo governativo sulla loro attività, gli OCS sono considerati debitori con un grado di rischio "limitato" da parte degli investitori e delle banche.

Tale situazione è rispecchiata dal merito di credito ("rating") che le Agenzie Internazionali attribuiscono loro, che riflette quello dello stato sovrano di appartenenza.

Al fine di offrire un quadro comparativo degli altri Stati europei, di seguito si fornisce una rapida panoramica delle ultime vicende finanziarie di alcuni fra i più attivi OCS in Europa, la francese SAGESS e la spagnola CORES.

Francia – SAGESS

Il 15 maggio 2014, l'Istituto Nazionale di statistica francese (INSEE) aveva incluso SAGESS nell'elenco delle Organismes divers d'administration centrale (ODAC) (Agenzie governative centrali varie). In quella fase la classificazione aveva soltanto una finalità statistica in materia di contabilità pubblica.


Il 9 agosto 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese un decreto ministeriale del 27 luglio 2016 che ha incluso SAGESS nell'elenco delle entità ODAC che non possono contrarre prestiti con una durata superiore a 12 mesi o emettere titoli di debito con una scadenza superiore a tale durata. Tale restrizione ha avuto decorrenza a partire da un anno dopo la pubblicazione ovvero dal 9 agosto 2017.

Il 7 settembre 2016, SAGESS ha avviato un procedimento dinanzi al Conseil d'Etat (Tribunale amministrativo supremo). L'appello mirava a rovesciare la classificazione di SAGESS come entità ODAC e a consentirle, conformemente al suo status di società per azioni privata (société anonyme de droit privé), di continuare a finanziarsi autonomamente con gli istituti di credito o di emettere altri titoli di debito con scadenza superiore a 12 mesi.


Il tribunale amministrativo di Parigi ha dato torto a SAGESS l'8 gennaio 2019. In seguito a tale sentenza, che non ha avuto alcun impatto sulle obbligazioni già in circolazione, il cui ammontare è comunque pari a 3,4 miliardi di euro, la società non ha più emesso bond e da allora si finanzia esclusivamente sul breve termine attraverso l'emissione di Commercial Paper (Negotiable European Commercial Paper).

Per questa attività SAGESS gode di un rating a breve termine da parte di S&P pari a A-1+. Relativamente ai bond già in circolazione, il 22 settembre 2020 Standard & Poor's ha confermato i rating AA (Stable Outlook) a lungo termine.

SAGESS: la suddivisione delle fonti di finanziamento dal 2010 (in milioni di Euro)



SAGESS: le scadenze dei bond in circolazione al 31.12.2020 (in milioni di Euro)




Spagna – CORES

CORES non ha fatto ricorso al mercato obbligazionario in tempi recenti. L'ultima emissione obbligazionaria risale al 2017.

La società gode del rating da parte di due società: Fitch (A- con outlook stabile) e Standard & Poor's (A con outlook negativo) naturalmente allineati con quello sovrano.

CORES: le scadenze dei bond in circolazione al 31.12.2020 (in milioni di Euro)



Oltre ai prestiti obbligazionari per 1 miliardo di euro, CORES al 31.12.2019 (ultimo bilancio disponibile sul sito alla data di redazione del presente prospetto) aveva in essere finanziamenti bancari con scadenza oltre l'anno per 595 milioni di euro di cui 310 milioni con scadenza fra 1 e 5 anni e 285 milioni oltre 5 anni. Nel 2019 il tasso di interesse sui prestiti e sulle linee di credito è stato compreso tra Euribor + 0,10% e Euribor + 1,06%.

Alla stessa data non figurano debiti a breve con banche se non per 2,2 milioni di Euro.

5. Le tipologie di scorta

La normativa di riferimento individua tre tipologie di scorte petrolifere: (i) le scorte commerciali, detenute liberamente dagli operatori economici ai fini della ottimizzazione dei cicli produttivi; (ii) le scorte di sicurezza, in greggio o prodotti petroliferi; e (iii) le scorte specifiche, che costituiscono una eventuale parte delle scorte di sicurezza e sono rappresentate da soli prodotti petroliferi.

5.1 Le scorte commerciali

Le scorte commerciali non sono sottoposte a vincoli di legge. Esse sono detenute in maniera discrezionale dagli operatori, funzionalmente alle loro esigenze operative e ai costi finanziari legati alla loro detenzione.

5.2 Le scorte di sicurezza

Il livello totale di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a 90 (novanta) giorni di importazioni nette giornaliere medie o a 61 (sessantuno) giorni di consumo interno giornaliero medio.

Ogni anno il MISE, mediante un apposito decreto, determina il livello delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi da detenere per l'anno scorta dopo aver quantificato i due valori sopracitati.

A riguardo, il decreto 16 marzo 2021, pubblicato nella G.U. n. 74 del 26 marzo 2021, nello stabilire che il valore di 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 8.053.000 TEP e il valore di 61 giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 7.249.833 TEP, ha fissato in 8.053.000 TEP l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi da costituire e mantenere stoccato per l'Italia per l'anno scorta 2021/2022.

Il mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza è assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina, gasolio, olio combustibile, jet fuel, gpl, antracite, lignite, torba, agglomerati di carbon fossile, mattonelle di lignite e coke.

I soggetti tenuti all'obbligo di mantenimento che cessano l'attività di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attività e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo.

5.3 Le scorte specifiche

A norma dell'art. 9 comma 3, del D.lgs. n. 249/2012, e della scomposizione identificata dal già citato D.M. 3 marzo 2016, le scorte specifiche sono individuate, nei seguenti prodotti e nelle seguenti percentuali:

- a) Benzina per motori (19%);
- b) Jet fuel di tipo kerosene (10%);
- c) Gasolio (68%);
- d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo) (3%).

Questi quattro prodotti rappresentano oltre il 75% del consumo interno italiano calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo 249/12.

Dal momento della creazione dell'OCSIT e secondo i tempi e le modalità delineati dal piano industriale, l'Italia si è dotata di un ammontare crescente di scorte specifiche attraverso l'Organismo mentre, contemporaneamente, i soggetti obbligati hanno ridotto le loro.

Fino a quando OCSIT non sarà in grado di coprire il fabbisogno totale di 30 giorni, il completamento dovrà essere garantito dagli operatori di mercato.

A tale scopo annualmente il MiSE stabilisce gli obblighi per il sistema, precisando i giorni scorta che devono essere detenuti da OCSIT e quelli che rimangono in capo ai soggetti obbligati

Il decreto 16 marzo 2021, pubblicato nella G.U. n. 74 del 26 marzo 2021 ha assegnato per l'anno scorta 2021 all'OCSIT la detenzione di totali 27 giorni di scorte specifiche come sopra definite e ai soggetti obbligati (gli operatori petroliferi) un obbligo di proprietà di scorte di prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche pari 3 giorni.

I soggetti tenuti all'obbligo di mantenimento e l'OCSIT garantiscono in qualsiasi momento la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.


Nel caso di scorte di sicurezza e di scorte specifiche che siano mescolate insieme alle scorte commerciali, deve essere garantita l'identificabilità contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

È vietato apporre ostacoli e gravami di qualsiasi natura che possano compromettere la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

Le scorte di sicurezza e le scorte specifiche non possono essere pignorate.

Le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale (art. 5 D.lgs. n. 249/12). Non sono previsti, invece, vincoli geografici sulla loro allocazione all'interno dello stesso.

L'ubicazione delle scorte di OCSIT sul territorio nazionale



6. L'attività di OCSIT

6.1 Lo stoccaggio e l'approvvigionamento delle scorte specifiche

La logistica in Italia

Gli operatori della logistica in Italia possono suddividersi in tre macro categorie:

1. Operatori con capacità logistica "integrata";
2. Operatori "puri";
3. Operatori "ibridi".

Appartengono alla prima categoria quegli operatori che possono offrire un sistema di raffinerie e/o depositi collegati ed integrati ad una propria rete di distribuzione sul territorio italiano. Questi operatori, che hanno quindi sia il prodotto che gli asset logistici, sono i principali e più noti operatori del mercato dei carburanti e rappresentano, in termini di quantità movimentate, la percentuale più consistente. La seconda categoria racchiude quei soggetti economici (es. DECAL Marghera, PIR Ravenna, etc.) la cui principale attività imprenditoriale è la vendita a terzi di servizi logistici. La terza categoria racchiude operatori che hanno loro capacità logistica e si approvvigionano sul mercato nazionale e/o estero per rifornire le loro vendite dirette o alimentare reti di terzi di minore dimensione (cd "pompe bianche") o immettere il prodotto nella extra-rete.

A fianco di queste tre macro categorie esistono gli "importatori" che si approvvigionano sul *cargo market* per rifornire il proprio mercato finale e/o altri operatori. Questi soggetti non dispongono generalmente di strutture logistiche di proprietà.

Appare opportuno evidenziare che, per ragioni strettamente fiscali e legate al pagamento delle accise, in Italia tutti i depositi contenenti prodotti petroliferi sono soggetti ad uno stretto controllo sulle movimentazioni, sia in entrata che in uscita, da parte delle Autorità Fiscali. Inoltre, per la legislazione legata alla detenzione delle scorte d'obbligo, il MiSE è giornalmente a conoscenza della consistenza delle scorte e della loro appartenenza base per base.

La segnalazione di eventuali livelli sotto il minimo richiesto dalla legge o di eventuale evasione dall'obbligo di detenzione delle scorte, comporta il blocco delle movimentazioni nel deposito incriminato e rende impossibile le consegne, ferma restando l'irrogazione di apposite sanzioni. Per questo motivo tutti i titolari di deposito si cautelano richiedendo fidejussioni a prima richiesta ai transitanti. Il depositario, infatti, è responsabile in solido in caso di evasione di accisa.

L'affitto della capacità di stoccaggio

Per la fase di start-up, si prevede che l'OCSIT ricorra all'affitto, piuttosto che all'acquisto della capacità di stoccaggio necessaria, per le seguenti considerazioni:

- Un trend decrescente dei consumi nazionali, con conseguente sotto utilizzo della capacità disponibile;
- Un'analisi dei costi associati allo sviluppo di nuova capacità, che mostra la convenienza dell'affitto rispetto alla proprietà;
- Un'analisi comparativa dei modelli adottati dai principali OCS europei.

Si prevede inoltre che i contratti di affitto siano di durata pluriennale (da 5 a 10 anni), in modo da poter fornire ad OCSIT la massima flessibilità logistica nella fase iniziale di

accumulo scorte. I rapporti con le controparti (nel seguito i “depositari”) verranno regolati attraverso un contratto quadro che verrà di volta in volta integrato con contratti individuali stipulati con coloro che si aggiudicheranno le gare indette dall’AU.

Lo stoccaggio dei prodotti OCSIT avverrà in promiscuo con quello degli altri operatori, permettendo un più agevole ed economico “*refreshing*” del prodotto stesso.

Per l’utilizzo della capacità di stoccaggio OCSIT riconoscerà un compenso al titolare del deposito espresso in Euro/tonnellata.

Quanto alla localizzazione dei depositi, la legge non dispone vincoli, stabilendo soltanto che “*le scorte specifiche [...] sono mantenute sul territorio dello Stato italiano*” (art. 9 comma 1, D.lgs. 249/2012).

Il prodotto sarà consegnato “a serbatoio” (clausola Incoterms DAP – Delivery At Place) e OCSIT potrà controllarne i movimenti attraverso un software e una piattaforma IT dedicata.

I depositari provvederanno, a propria cura e responsabilità, al corretto adempimento di una serie di formalità e obblighi fra cui:

- La fornitura di una serie di servizi collegati alla gestione dei prodotti (ricezione degli stessi, loro stoccaggio e custodia, predisposizione, compilazione e registrazione degli atti amministrativi, fiscali e doganali, ecc.);
- La predisposizione di tutte le operazioni correlate all’eventuale ritiro e utilizzo delle merci in caso di emergenza;
- La garanzia dell’integrità qualitativa del prodotto e del mantenimento nel tempo delle caratteristiche specifiche del prodotto nel rispetto della normativa italiana o europea;
- La salvaguardia del prodotto verso i rischi derivanti da danni o altri incidenti.

Una volta assicuratasi la capacità di stoccaggio, OCSIT provvederà all’acquisto dei prodotti componenti le scorte specifiche, secondo il piano industriale approvato dal MiSE.

Le gare per la capacità di stoccaggio e l’acquisizione dei prodotti

Sia per la fase di individuazione degli operatori che forniscono l’affitto della capacità di stoccaggio sia per la successiva identificazione dei soggetti da cui OCSIT acquista i prodotti, vengono esperite delle gare europee ad evidenza pubblica.

La finalità di tali gare é quello di identificare un numero limitato di soggetti per la costituzione di una sorta di “albo fornitori” (short list) che verrà consultato per soddisfare tutte le richieste successive relative a capacità di stoccaggio e acquisto prodotti.

Le gare relative allo stoccaggio vengono indette in anticipo rispetto a quelle sui prodotti. Entrambe sono comunque caratterizzate dalle seguenti fasi comuni:

Fase 1 (si svolgerà indicativamente ogni 4 anni, alla vigilia delle scadenze dei contratti quinquennali)

- 1) Pubblicazione del bando;
- 2) Ricezione delle candidature;
- 3) Valutazione delle domande pervenute e verifica della sussistenza dei requisiti;
- 4) Invio da parte di OCSIT dell’esito della verifica. Se positivo, verranno inviati ai candidati anche il Capitolato Tecnico e il Contratto quadro per accettazione;

- 5) Con la firma, il candidato viene inserito nella short list e verrà invitato a partecipare alle specifiche gare indette di volta in volta.

Fase 2 (si svolge periodicamente durante la durata prevista dall'accordo quadro):

- 1) Pubblicazione dell'avviso di gara sul sito OCSIT;
- 2) Invio dell'invito a partecipare al candidato già inserito nella "short-list";
- 3) Valutazione delle offerte ricevute;
- 4) Aggiudicazione della gara;
- 5) Firma del Contratto Individuale.

Ogni anno lo svolgimento della Fase 2 è previsto per i mesi immediatamente precedenti la data dell'inizio dell'anno scorte, così come stabilita dai Decreti Ministeriali annuali, in tempo per l'assolvimento degli obblighi di detenzione delle scorte.

6.2 Il Piano di acquisti 2014 - 2023


La responsabilità di OCSIT, in base al D.lgs. n. 249/2012, è di acquisire scorte, a regime, per un ammontare pari a 30 giorni.

Il piano industriale approvato dall'OCSIT ha posto l'inizio dell'attività operativa a partire dall'anno scorta 2014. Il DM 6 giugno 2013, relativo alla determinazione degli obblighi per l'anno scorta 2013, all'art. 4 comma 1, non ha assegnato all'OCSIT obblighi di scorte.


Alla data di redazione di questa nota (luglio 2021) OCSIT è proprietario di 2.013.513 tonnellate di scorte specifiche, pari a 27 giorni scorta, a fronte di un esborso totale di circa 938,7 milioni di Euro,.

Il piano industriale originario prevedeva l'acquisto entro il 2023 di 30 giorni scorte e, complice la riduzione dei consumi causata dalla pandemia ex COVID 19, tale livello potrebbe essere raggiunto in anticipo. Per questo motivo si sta ragionando su un possibile stop degli acquisti di ulteriori prodotti petroliferi nel 2022 in attesa di monitorare la ripresa o meno dei consumi domestici.


Il piano industriale – il fabbisogno annuale (in tonnellate)




Il piano industriale – il fabbisogno cumulato (in tonnellate)



Il piano industriale – il fabbisogno annuale (in milioni di euro)



Il piano industriale – il fabbisogno cumulato (in milioni di euro)



6.3 Le altre attività

HSE (Health, Safety and Environment)

Il rispetto delle normative e degli impegni contrattuali in tema di protezione dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori è stato affrontato sin dall'inizio dall'OCSIT. Allo scopo è stata bandita ed aggiudicata una gara avente come ambito dapprima la identificazione del framework operativo per la verifica della compliance legale di AU/OCSIT sul tema e quindi la definizione e strutturazione della attività propedeutiche alle verifiche presso i fornitori. E' attualmente in corso la fase 1 del progetto che prevede la contestualizzazione dell'ambito OCSIT nelle tematiche HSE, l'individuazione delle misure di compliance e la definizione delle linee guida e procedure applicabili.

6.4 La struttura organizzativa

Il modello organizzativo

Il modello organizzativo individuato prevede che l'OCSIT si inserisca all'interno dell'attuale struttura di AU con un organigramma snello in modo da sfruttare e creare sinergie con le esistenti funzioni di staff. In dettaglio si prevede l'adozione di un modello misto con gestione e presidio delle attività *core*, che sono individuate nella Gestione Operativa e nella Gestione Finanziaria, da parte di risorse dedicate e la gestione delle attività non *core* avvalendosi di servizi condivisi con AU.

Nelle attività core si sono identificate le seguenti funzioni:

Gestione Operativa:

- Processo di Approvvigionamento
- Monitoraggio capacità, flussi, e qualità dello stock
- Gestione delle emergenze petrolifere

Gestione Finanziaria:

- Fatturazione del contributo, gestione dei fornitori e dei clienti
- Pianificazione dei flussi finanziari
- Redazione del budget
- Attività di analisi e reportistica

La struttura prevede una figura di coordinamento, a diretto riporto del Presidente e Amministratore Delegato di Acquirente Unico, che controlli e coordini i responsabili della gestione operativa e di quella finanziaria.

7. I fabbisogni finanziari

Le metodologie relative alle forme di finanziamento previste dal Piano industriale dell'OCSIT sono correlate ai vari stadi del "ciclo di vita" di OCSIT e trovano conferma nelle esperienze già sviluppate in tal senso dagli altri OCS europei.

7.1 Il finanziamento iniziale

Per il fabbisogno finanziario iniziale, necessario all'acquisto dei primi giorni previsti dal piano industriale, si è evidenziata la necessità di rivolgersi a finanziamenti dal sistema bancario in quanto l'emissione di titoli obbligazionari sull'Euromercato sarebbe risultata particolarmente complessa vista la recente costituzione di OCSIT e la mancanza di un "track record" riguardante le performance operative e finanziarie dello stesso.

La tipologia di finanziamento maggiormente congrua è stata reputata il prestito bancario "bullet" a 5 anni con restituzione del capitale in un'unica scadenza, come la modalità più confacente alla fase di *start-up* e all'orizzonte, necessariamente di medio periodo, legato alla specificità del business.

L'ammontare di fabbisogno identificato nel 2014 era strettamente legato alla valorizzazione di 1 giorno scorta (pari nel 2014 a circa 80 milioni di euro) ed era stato individuato in 300 milioni di euro, in modo da poter soddisfare per lo meno i primi 3 giorni scorta previsti per l'anno 2014 (1 giorno) e per il 2015 (ulteriori due giorni).

7.2 L'istituto del "finanziamento destinato"

A garanzia della destinazione esclusiva delle somme erogate dalle banche all'attività di acquisto scorte di OCSIT, il finanziamento iniziale ha assunto la forma di "finanziamento destinato" a norma degli artt. 2447**bis**, comma 1, lettera b) e 2447**decies** del codice civile. In questo modo eventuali creditori di Acquirente Unico non possono rifarsi sui proventi derivanti dalla vendita delle scorte di OCSIT. A tale riguardo nel contratto di finanziamento è stata prevista l'apertura di un conto vincolato nel quale far affluire i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti ordinata o autorizzata dal MiSE.

Queste somme andranno a ripagare l'esposizione del sistema bancario in maniera proporzionale e *pari passu* (cfr. art 1, comma 10, dell'atto di indirizzo). Le banche saranno quindi le uniche titolari delle somme incassate.

7.3 La gara europea per il finanziamento iniziale

Con il bando di gara pubblicato il 27 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S S41, ha avuto inizio la prima gara per l'approvvigionamento di finanziamenti finalizzati ad assicurare l'esercizio da parte dell'Acquirente Unico delle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano come disposto dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.

Le offerte complessivamente giunte sono state pari a 1,3 miliardi di Euro, valore quattro volte superiore rispetto a quanto richiesto.

In base alla graduatoria riportata, la gara è stata aggiudicata alla banca Société Générale Corporate & Investment Banking che ha offerto un finanziamento ad AU/OCSIT a 5 anni tipo bullet per 300 milioni di Euro alle seguenti condizioni:

Margine (spread su tasso Euribor a 6 m):+ 120 bps (1,2%)

Up front annuo: + 5 bps (0,05%).

Commitment fee (mancato utilizzo): +40 bps (0,4%)

Tali condizioni, alla data di aggiudicazione, erano paragonabili ad un tasso d'interesse variabile equivalente a 30 punti sopra il BTP di uguale durata.

In data 27 giugno 2014 è stato firmato il contratto di finanziamento in tempo per l'utilizzo per l'assolvimento dell'obbligo di 1 giorno di scorte, programmato per il 1° luglio.

Nel corso del 2015, in ragione delle favorevoli condizioni di mercato, l'OCSIT ha ottenuto dal soggetto finanziatore condizioni economiche di maggior favore.

7.4 Il secondo finanziamento destinato

Il finanziamento iniziale di 300 milioni di euro, complice l'andamento ribassista dei prezzi dei prodotti petroliferi nel periodo successivo all'aggiudicazione, è risultato essere sufficiente per l'acquisto di ben 6 giorni scorta rispetto ai 3 originariamente preventivati. Alla data del 30 giugno 2016 gli investimenti in scorte specifiche di OCSIT erano pari a circa 296,9 milioni di euro².

Considerato l'esaurimento delle risorse derivanti dal primo finanziamento, per reperire i fondi per gli ulteriori acquisti di scorte previsti dal piano industriale OCSIT ha preferito avviare una seconda gara, per un finanziamento da 400 milioni di euro, da svolgersi secondo le procedure già utilizzate per il primo finanziamento (gara ad evidenza pubblica) e con l'utilizzo della fattispecie, già sperimentata con successo, del "finanziamento destinato".

Con il bando di gara pubblicato il 3 agosto 2016 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S S148, ha avuto inizio la seconda gara per l'approvvigionamento di finanziamenti finalizzati ad assicurare l'esercizio da parte dell'Acquirente Unico delle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano come disposto dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.

Le offerte complessivamente giunte sono state pari a due volte l'ammontare richiesto.

In base alla graduatoria riportata, la gara è stata aggiudicata per 300 milioni ad un raggruppamento temporaneo di imprese con Banca Intesa come capofila e comprendente anche Banca Nazionale del Lavoro e Cassa Depositi e Prestiti e per 100 milioni di euro ad UBI.

Le condizioni di aggiudicazione del finanziamento a 5 anni, di tipo bullet, per totali 400 milioni di Euro sono state le seguenti:

Margine (spread su tasso Euribor a 6 m):+ 73 bps (0,73%)

Up front annuo: + 2bps (0,02%).

Commitment fee (mancato utilizzo): +21,9 bps (0,219%)

La firma del finanziamento è avvenuta in data 27 marzo 2017 in modo da consentire l'erogazione del prestito in coincidenza con l'avvio dell'anno scorte 2017-2018, fissato il 1 aprile 2017.

Il primo utilizzo di tale finanziamento, pari a 177 milioni di euro, ha permesso l'acquisto dei 4 giorni scorta previsto per l'anno 2017-2018.

Il secondo utilizzo del finanziamento, pari a 103 milioni di euro, è coinciso con l'acquisto dei 2 giorni scorta stabiliti per l'anno scorte 2018/2019, Per quell'anno il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato ad OCSIT una riduzione degli obblighi di scorta

² L'ammontare comprende anche la spesa attribuibile al reintegro dei cd "cali" fisiologici dei prodotti

rispetto ai 4 giorni originariamente previsti dal piano industriale, in conseguenza di una ridotta offerta, da parte dei venditori, in occasione delle gare indette da OCSIT ad inizio anno, del prodotto jet fuel.

La disciplina sulle scorte impone ad OCSIT di aggiudicare stoccaggio e prodotto in base al numero dei giorni scorta coperti dal prodotto meno disponibile: dal momento che gli operatori partecipanti alle gare hanno offerto una quantità di jet fuel pari alla metà di quanto richiesto originariamente, solo due giorni di scorta sono stati aggiudicati anche per tutti gli altri prodotti.

In conseguenza della decisione ministeriale, nel mese di ottobre 2018, nell'ottica prudenziale di assicurare all'OCSIT in ogni caso una dote finanziaria per gli acquisti delle scorte petrolifere anche per gli anni successivi, si è provveduto a rinegoziare il finanziamento stipulato nel marzo 2017, ottenendo dalle banche coinvolte una estensione del periodo di disponibilità delle somme residue dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019.

Il terzo ed ultimo utilizzo del finanziamento è avvenuto in coincidenza dell'acquisto di due ulteriori giorni di pertinenza dell'anno scorta 2019/2020 ed è stato pari a circa 85 milioni di euro. Con tali acquisti il totale dei giorni scorta di proprietà di OCSIT è passato a 14 giorni.

Alla stregua di quanto accaduto l'anno precedente, anche per l'anno scorte 2019/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato ad OCSIT una riduzione degli obblighi di scorta rispetto a quanto previsto originariamente dal piano industriale, determinando un acquisto di 2 giorni scorte rispetto ai quattro originariamente programmati.

La somma degli utilizzi del secondo finanziamento, da rimborsare nel marzo del 2022, è quindi di circa 364 milioni, inferiore ai 400 milioni originariamente richiesti e pari al 91% del totale. Anche la compagine delle banche da rimborsare alla scadenza è mutata in quanto in seguito alle operazioni connesse alla fusione fra Banca Intesa ed UBI, nella primavera del 2021 è stata notificata ad Acquirente Unico l'avvenuta cessione a BPER della parte di pertinenza UBI del finanziamento originario,

L'emissione obbligazionaria

Così come richiesto dal già richiamato art.1 comma 6 dell'Atto di Indirizzo, si segnala che l'atto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 febbraio 2018 ha autorizzato Acquirente Unico, per le funzioni di OCSIT, ad emettere obbligazioni su mercati non regolamentati fino ad una durata massima di 10 anni e un importo massimo di Euro 600.000.000.

Di conseguenza, la società ha iniziato a svolgere una serie di attività propedeutiche alla emissione. Fra queste, le più rilevanti hanno riguardato la gara per la selezione dei quattro istituti di credito responsabili del collocamento in qualità di Joint Lead Managers, quella per la individuazione della banca che agisce anche quale "rating advisor" e la gara per la scelta dell'agenzia di rating internazionale responsabile del rilascio del giudizio di merito sul credito di Acquirente Unico (cd rating).

In riferimento a quest'ultimo punto, in data 1 agosto 2018, l'agenzia di rating Standard & Poor's, risultata aggiudicataria della relativa gara, ha attribuito ad Acquirente Unico Spa il rating BBB, con outlook stabile, allineato a quello della Repubblica Italiana. S&P ha considerato Acquirente Unico come una "Government Related Entity" (GRE), in quanto ritiene che ci sia una sicura probabilità che il governo italiano intervenga in maniera puntuale e adeguata in caso di problemi finanziari in capo ad AU, in virtù della sua missione istituzionale sia nel campo della maggior tutela che nelle funzioni di OCSIT.

L'ottenimento del rating, oltre ad agevolare il collocamento del prestito obbligazionario da parte delle banche selezionate come Joint Lead Manager, ne facilita la prezzatura in quanto il rendimento tende ad allinearsi a quello del BTP di uguale scadenza con l'aggiunta di uno spread.

In data 15 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione di Acquirente Unico ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario a tasso fisso per le funzioni di OCSIT per un importo massimo di Euro 600 milioni, destinato alla quotazione presso uno o più sistemi multilaterali di negoziazione, per la sottoscrizione unicamente di investitori qualificati e istituzionali italiani e/o esteri, e l'attribuzione al Presidente e Amministratore Delegato di una delega a compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune per dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio per completare l'operazione di emissione.

A seguito dell'autorizzazione da parte del CdA alla emissione del prestito obbligazionario, la società ha richiesto alla agenzia Standard & Poor's un rating dell'emissione, alla quale, in maniera preliminare, è stata assegnata una valutazione pari a BBB, in linea con il rating attribuito all'emittente.

Su indicazione delle banche incaricate del collocamento (cd Joint Lead Managers) la società ha fissato una serie di incontri presso le principali piazze finanziarie (Londra, Parigi e Milano) nella prima settimana di febbraio. In seguito ai positivi riscontri ricevuti, in data 13 febbraio la società ha annunciato il lancio del collocamento di un prestito obbligazionario di 500 milioni per una durata di 7 anni, raccogliendo offerte per il doppio dell'ammontare. Nella serata dello stesso giorno l'operazione si è conclusa con una prezzatura della cedola al 2,8% annuo.

Con parte dei proventi ricevuti, l'OCSIT ha provveduto a rimborsare anticipatamente, nel mese di marzo, il finanziamento bancario di 300 milioni in scadenza a giugno 2019 e ad allocare le disponibilità residue in tipologie di impiego prudenziale di breve periodo in attesa dell'acquisto delle scorte specifiche future.

I prossimi fabbisogni

L'acquisto di 3 giorni scorta avvenuto nell'anno scorta 2020/2021 per un esborso di oltre 125 milioni di euro unito all'acquisto di 10 giorni scorta a valere sull'anno 2021/22 per un controvalore stimato di 153 milioni di euro, hanno fatto emergere un fabbisogno per l'OCSIT, al netto dei fondi residui della emissione obbligazionaria, pari a circa 78 milioni di euro.

Se a tale cifra si aggiunge il rimborso del secondo finanziamento destinato, pari a 364 milioni di euro, atteso per il marzo 2022, l'OCSIT deve reperire circa 442 milioni di euro.


Non potendo contare sulla autorizzazione ministeriale per una nuova emissione obbligazionaria a causa dei tempi ristretti e volendo evitare una sovrapposizione con il termine di febbraio 2026, data in cui scadrà il prestito obbligazionario di 500 milioni emesso nel 2019, il prestito bancario (cd term loan) diviene lo strumento preferibile se si opta per durate più brevi.

In particolare le condizioni di abbondanza di liquidità presenti sul mercato unite alla volontà più volte riaffermata dalle Autorità monetarie europee di convogliare prestiti su progetti economicamente e strategicamente validi, hanno indotto OCSIT ad indirizzare le richieste verso il settore bancario per una durata di 3 anni. Quest'ultimo termine sposterebbe il rimborso al 2024, un periodo che non confliggerebbe con altre scadenze.

Allo stato attuale resta molto incerto l'acquisto di ulteriori prodotti petroliferi dopo il 2021 stante il quasi raggiungimento del totale giorni scorta previsti dal piano industriale (27 su

30) ed il perdurare della stasi di consumi del mercato interno che si è instaurata in seguito alla pandemia da COVID 19.

Il fabbisogno per gli acquisti e le scadenze debitorie (periodo 2014-2023)



8. La procedura di vendita delle scorte e gli effetti economici e finanziari

Con decreto del MiSE sono stabilite le procedure e vengono adottate le misure necessarie affinché i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare velocemente con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte specifiche in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori. Oltre che per esigenze prettamente nazionali, il rilascio delle scorte può essere disposto in seguito ad una decisione internazionale, in virtù degli obblighi che gravano sull'Italia.

In passato, nel caso di alcune crisi politiche o di eventi naturali particolarmente drammatici, il MiSE ha autorizzato il rilascio delle scorte di sicurezza a un livello inferiore a quello obbligatorio (ad es. riducendo temporaneamente il numero di giorni di scorta da detenere a meno di 90) in modo da alleviare i vincoli gravanti sui soggetti obbligati. Nel recente passato fortunatamente queste temporanee situazioni di difficoltà negli approvvigionamenti sono rientrate e, passato il momento critico, le scorte sono state ricostituite.

La procedura di vendita delle scorte specifiche è un evento di ultima istanza che presuppone una difficoltà di approvvigionamento estremamente grave.

In quel caso spetterà esclusivamente al MiSE la decisione di disporre il rilascio di tutte o parte delle scorte specifiche.

L'OCSIT, una volta che abbia ricevuto la richiesta da parte del MiSE, dovrà quindi adoperarsi per predisporre in maniera tempestiva la procedura di vendita e la successiva messa a disposizione dei soggetti acquirenti.

E' presumibile che, in quel momento, i prodotti petroliferi raggiungano livelli di prezzo molto elevati.

8.1 Le differenze di valore rispetto al costo storico

Quale corollario dell'equilibrio dell'OCSIT e per come esplicitato nell'atto di indirizzo, si ricorda che, per quanto riguarda le differenze di valore che emergano nel momento della vendita fra il valore contabile di acquisizione (cd *book value*) e quello risultante dall'applicazione dei prezzi di mercato, le stesse andranno imputate, se positive, a copertura dei costi e oneri dell'OCSIT e, se negative, troveranno copertura nel contributo dovuto dagli operatori, nel rispetto del principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di OCSIT.

8.2 Destinazione dei proventi derivanti dalla vendita

Come già evidenziato nel paragrafo illustrativo dell'atto di indirizzo, proventi derivanti dalla vendita dei prodotti verranno utilizzati per rimborsare in maniera proporzionale – pari passu per sorte capitale - i soggetti che abbiano finanziato l'OCSIT nell'acquisto delle scorte specifiche sia attraverso contratti di finanziamento che attraverso la sottoscrizione di emissioni obbligazionarie.

8.3 OCSIT - I conti separati

L'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 249/12 prevede a carico dell'AU *“l'obbligo di tenuta della contabilità, basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonché l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico”*. A tal fine è stato adeguato lo Statuto della Società e istituito un apposito sistema per la tenuta separata della contabilità delle partite economiche e patrimoniali relative all'OCSIT.

Gli obblighi informativi vengono ulteriormente specificati dall'art. 3 dell'atto di Indirizzo del MiSE, che prevede che ogni anno, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di Acquirente Unico, l'OCSIT trasmetta alla Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico (cd **“DGSAIE”**) il Rapporto delle attività dell'Organismo corredato dai Conti annuali separati e da note di commento.

I conti separati di OCSIT sono inoltre oggetto di una apposita certificazione da parte della società di revisione dei conti.

Vengono di seguito allegati i conti separati di OCSIT e i prospetti riclassificati di Acquirente Unico S.p.A. relativi agli ultimi due esercizi.

9. **Allegati**

9.1 Conti annuali separati OCSIT – Attivo Situazione Patrimoniale

ATTIVO

	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Variazioni
	31.12.2020		31.12.2019		
	Euro		Euro		
IMMOBILIZZAZIONI					
<i>Immateriali</i>					
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	48.668		44.830		3.838
Concessioni, licenze marchi e diritti simili	1.366		1.744		(378)
Altre	91.815		124.071		(32.257)
		141.848		170.645	(28.797)
<i>Materiali</i>					
Rimanenze Immobilizzate - Scorte d'obbligo b) presso depositi di terzi	786.116.196		660.972.598		125.143.598
		786.116.196		660.972.598	125.143.598
<i>Finanziarie</i>					
Crediti verso il personale dipendente	40.536		43.036		(2.500)
		40.536		43.036	(2.500)
Totale Immobilizzazioni		786.298.580		661.186.279	125.112.301
ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>Crediti</i>					
Per contributi di funzionamento da incassare	57.612.968		23.798.313		33.814.656
Verso altri		773.094		90.338.421	(89.565.328)
a) Crediti verso gestione energy per somme da ricevere	630.011		90.225.863		(89.595.852)
b) Altri	143.082		112.558		30.524
		58.386.062		114.136.734	(55.750.672)
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
a) Altri titoli	109.000.000		108.972.000		28.000
		109.000.000		108.972.000	28.000
<i>Disponibilità liquide</i>					
Depositi bancari e postali	5.879.736		12.249.261		(6.369.525)
		5.879.736		12.249.261	(6.369.525)
Totale Attivo Circolante		173.265.798		235.357.995	(62.092.197)
RATEI E RISCONTI					
Ratei e Risconti attivi	170.142		20.781		149.362
Totale Ratei e Risconti		170.142		20.781	149.362
TOTALE ATTIVO		959.734.520		896.565.054	63.169.466

9.2 Conti annuali separati OCSIT – Passivo Situazione Patrimoniale

PASSIVO

	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Variazioni
	31.12.2020		31.12.2019		
	Euro		Euro		
FONDI PER RISCHI E ONERI		118.479		98.620	19.859
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		15.309		15.120	188
DEBITI					
Obbligazioni	497.224.846		496.714.211		510.635
Debiti verso banche	437.746.144		378.939.879		58.806.265
Debiti verso fornitori	7.238.802		5.549.991		1.688.811
Debiti verso controllante	6.767		6.342		425
Debiti tributari	38.106		32.547		5.559
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.647		40.983		2.664
Altri debiti		5.252.860		2.740.849	2.512.011
a) Debiti verso gestione energy per somme da riversare	928.418		626.623		301.795
c) Debiti per acconti	2.774.302		322.605		2.451.697
d) Debiti verso il personale	41.335		29.037		12.298
e) Altri	1.508.805		1.762.584		(253.779)
Totale debiti		947.551.174		884.024.803	63.526.371
RATEI E RISCONTI					
Ratei e Risconti passivi	12.049.558		12.426.512		(376.954)
Totale ratei e risconti		12.049.558		12.426.512	(376.954)
TOTALE PASSIVO		959.734.520		896.565.054	63.169.466

9.3 Conti annuali separati OCSIT – Conto Economico

	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Variazioni
	2020		2019		
	Euro		Euro		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		36.919.665		28.700.928	
a) Contributi a copertura di costi operativi di funzionamento	36.919.665		28.700.928		8.218.737
b) Ricavi da attività svolte in delega	-				-
2) Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		-		-	-
5) Altri ricavi e proventi	22.387	22.387	6.554	6.554	15.833
Totale valore della produzione		36.942.051		28.707.482	8.234.570
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:					
a) acquisti di materiale di consumo e di merci	60		10		50
b) altri	-		-		-
		60		10	50
Per servizi:					
a) servizi da Controllante	29.240		31.125		(1885)
b) altri servizi per prestazioni, consulenze, ecc.	2.987.161		1814.891		1.172.270
		3.016.401		1846.015	1.170.385
Per godimento di beni di terzi	32.291.196	32.291.196	24.208.705	24.208.705	8.082.491
Per il personale:					
Diretto	851.715		708.967		142.748
Indiretto	390.139		477.570		(87.431)
		1.241.854		1.186.537	55.317
Ammortamenti e svalutazioni:					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	109.140		197.783		(88.643)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-		-		-
c) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	250.000		150.000		100.000
		359.140		347.783	11.357
Oneri diversi di gestione:					
a) sopravvenienze passive	25.522		1066.620		(1041098)
b) altri oneri	7.879		51811		(43.932)
		33.401		118.431	(1085.030)
Totale costi della produzione		36.942.051		28.707.482	8.234.569
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-		-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Altri proventi finanziari:					
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:					
- altri	309.509		5.832		303.676
d) proventi diversi dai precedenti:					
- contributi a copertura di oneri finanziari	16.817.033		15.407.468		1409.565
- verso gestione Energy	263.342		225.863		37.479
- altri	-		-		-
		17.389.884		15.639.163	1750.721
Interessi e altri oneri finanziari:					
- verso controllanti	-		-		-
- altri	17.389.884		15.639.163		1750.721
		17.389.884		15.639.163	1750.721
Totale Proventi e oneri finanziari		-		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		-		-	-
Imposte sul reddito dell'esercizio		-		-	-
Utile dell'esercizio		-		-	-

9.4 Conto economico riclassificato 2020- Acquirente Unico S.p.A.

	2020	2019	Variazioni
RICAVI			
RICAVI DA CESSIONE ENERGIA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA	2.360.190	3.017.918	(657.728)
ALTRI RICAVI RELATIVI ALL'ENERGIA	17.380	10.471	6.909
RICAVI A COPERTURA COSTI SPORTELLI E SERVIZIO CONCILIAZIONE (STAR)	12.270	10.633	1.637
RICAVI A COPERTURA COSTI - SETTORE IDRICO	706	559	147
RICAVI A COPERTURA COSTI SII	16.902	13.430	3.472
RICAVI A COPERTURA COSTI MONITORAGGIO RETAIL	-	115	(115)
RICAVI A COPERTURA COSTI - PORTALE OFFERTE	1.010	1.004	6
RICAVI A COPERTURA COSTI OCSIT	36.920	28.702	8.218
RICAVI A COPERTURA COSTI - FONDO BENZINA	527	517	10
RICAVI E PROVENTI DIVERSI	1.387	368	1.019
a) Totale Ricavi operativi	2.447.292	3.083.717	(636.425)
COSTI			
ACQUISTI DI ENERGIA	1.811.563	2.541.496	(729.933)
ACQUISTI DI SERVIZI COLLEGATI ALL'ENERGIA	564.471	480.911	83.560
Totale costi energia	2.376.034	3.022.407	(646.373)
ALTRI ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	34	56	(22)
COSTO DEL LAVORO	18.954	17.619	1.335
PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.336	11.997	1.339
- Servizi da controllante	946	1.022	(76)
- Altri servizi (inclusi oneri accessori di stoccaggio)	12.390	10.975	1.415
GODIMENTO BENI DI TERZI	33.590	25.504	8.086
- Canoni per servizi di stoccaggio prodotti petroliferi	32.243	24.163	8.080
- Altri	1.347	1.341	6
ONERI DIVERSI	440	1.839	(1.399)
b) Totale costi (non comprensivi degli ammortamenti)	2.442.388	3.079.422	(637.034)
c) Margine operativo lordo (a-b)	4.904	4.295	609
d) Ammortamenti e Svalutazioni	4.765	4.217	548
Totale costi operativi	2.447.153	3.083.639	(636.486)
e) Risultato operativo (c-d)	139	78	61
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	87	107	(20)
RISULTATO Ante Imposte	226	185	41
Imposte sul reddito dell'esercizio	40	129	(89)
- Imposte correnti	289	269	20
- Imposte relative ad esercizi precedenti	(26)	-	(26)
- Imposte differite e anticipate	(223)	(140)	(83)
UTILE DELL'ESERCIZIO	186	56	130

9.5 Sintesi della struttura patrimoniale 2020 - Acquirente Unico S.p.A.

Euro mila

	31.12.2020	31.12.2019	Variazioni
IMMOBILIZZAZIONI NETTE			
- immobilizzazioni immateriali	4.174	4.872	(698)
- immobilizzazioni materiali	790.430	666.201	124.229
- immobilizzazioni finanziarie	795	714	81
	795.399	671.787	123.612
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO			
- crediti verso clienti	757.590	703.509	54.081
- crediti verso controllante	255	124	131
- crediti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	1	60	(59)
- altre attività ¹	2.375	1.955	420
- debiti verso fornitori	(127.158)	(106.382)	(20.776)
- debiti verso controllante	(458)	(75)	(383)
- debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	(64.772)	(79.417)	14.645
- debiti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	(10)	(16)	6
- altre passività	(24.322)	(25.016)	694
Totale	543.501	494.742	48.759
CAPITALE INVESTITO	1.338.900	1.166.529	172.371
FONDI DIVERSI	(19.263)	(21.055)	1.792
CAPITALE INVESTITO AL NETTO DEI FONDI	1.319.637	1.145.474	174.163
<u>COPERTURA</u>			
PATRIMONIO NETTO	8.832	8.699	133
- Capitale sociale	7.500	7.500	-
- Riserva Legale	1.146	1.143	3
- Utile dell'esercizio	186	56	130
INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA') FINANZIARIE NETTE			
- debiti netti verso banche e altri istituti finanziari a breve termine	557.364	374.913	182.451
- debiti a breve verso Cassa Conguaglio Servizi Ambientali (CSEA)	1.000	10.000	(9.000)
- debiti per obbligazioni	497.225	496.714	511
- debiti verso banche a medio e lungo termine	364.219	364.124	95
- altri titoli	(109.000)	(108.972)	(28)
- disponibilità liquide	(3)	(4)	1
Totale	1.310.805	1.136.775	174.030
TOTALE	1.319.637	1.145.474	174.163

9.6 Sintesi della gestione finanziaria 2019 e 2020- Acquirente Unico S.p.A.

<i>Enro</i>	2020	2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	185.883	55.849
Imposte sul reddito	39.747	128.737
Interessi passivi (Interessi attivi)	17.579.790 (17.667.125)	16.596.400 (16.702.775)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	10.285	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	148.580	78.211
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi	2.155.688	1.916.875
Accantonamento TFR	897.911	826.808
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.510.374	3.788.706
Altre rettifiche per elementi non monetari	(1.943.919) -	8.841.156
Totale rettifiche elementi non monetari	5.620.054	(2.308.768)
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	5.768.634	(2.230.557)
<i>Variazione del capitale circolante netto</i>		
- Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(54.498.935)	281.714.449
- Decremento/(incremento) dei crediti verso controllante	(130.951)	(123.607)
- Decremento/(incremento) dei crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0
- Decremento/(incremento) dei crediti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico	59.131	(60.239)
- Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(505.412)	(58.176)
- Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	20.265.230	15.046.041
- Incremento/(decremento) dei debiti verso controllante	382.225	(1.899.175)
- Incremento/(decremento) dei debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	(14.645.342)	(64.303.451)
- Incremento/(decremento) dei debiti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	(6.457)	12.074
- Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(380.466)	388.452
- Altre variazioni del capitale circolante netto	(269.393)	(4.303.540)
Totale variazioni capitale circolante netto	(49.730.370)	226.412.828
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	(43.961.736)	224.182.271
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati (Interessi pagati)	18.085.221 (16.974.159)	16.697.425 (4.687.859)
(Imposte sul reddito pagate)	(83.258)	(181.905)
(Utilizzo dei fondi)	(2.816.604)	(2.753.324)
Totale altre rettifiche (altri incassi/pagamenti)	(1.788.799)	9.074.338
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(45.750.536)	233.256.608
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
- (Investimenti)/Disinvestimenti in Immobilizzazioni materiali	(125.749.995)	(87.992.986)
- Incremento/(decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni materiali	67.959	(33.151)
- (Investimenti)/Disinvestimenti in Immobilizzazioni immateriali	(2.301.342)	(3.706.366)
- Incremento/(decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni immateriali	443.106	404.875
- (Investimenti)/Disinvestimenti in Immobilizzazioni finanziarie	(81.324)	69.674
- (Investimenti)/Disinvestimenti in Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	(28.000)	(108.972.000)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(127.649.596)	(200.229.953)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti per obbligazioni	-	496.714.211
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche e altri istituti finanziari	241.554.431	(455.114.577)
Incremento (decremento) debiti a breve verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)	(9.000.000)	(160.000.000)
Incremento (decremento) debiti a breve verso imprese controllanti	-	0
Accensione (rimborso) finanziamenti a medio e lungo termine verso banche	-	84.790.654
<i>Mezzi propri</i>		
(Dividendi pagati)	(53.057)	(270.537)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	232.501.374	(33.880.249)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	59.101.242	(853.594)
Disponibilità liquide al 1° gennaio	52.011.196	52.864.790
di cui:		
depositi bancari e postali	52.006.765	52.862.812
assegni		
denaro e valori in cassa	4.431	1.978
Disponibilità liquide al 31 dicembre	111.112.438	52.011.196
di cui:		
depositi bancari e postali	111.109.439	52.006.765
assegni		
denaro e valori in cassa	2.999	4.431
Flusso finanziario complessivo (A+B+C)	59.101.242	(853.594)